

BONUS GAS

OSSERVAZIONI E QUESITI

ANIGAS

Roma, 2 dicembre 2009

PREMESSA

Le delibera n. 88/09, come è noto, ha attivato il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (bonus gas).

Tale sistema rappresenta, per il settore gas, una novità che non ha precedenti e, forse anche per questa ragione, determina negli operatori perplessità applicative ed incertezze operative.

Anigas, su richiesta delle proprie associate e tenuto conto che il sistema sarà operativo dal 15 dicembre prossimo (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2009), ritiene importante segnalare alcune criticità, in merito alle quali chiede un intervento dell'Autorità.

OSSERVAZIONI GENERALI

Anche in considerazione dell'esperienza maturata nel settore elettrico, Anigas ritiene primario che il termine di decorrenza del bonus sia determinato rispetto al momento di effettiva acquisizione da parte dei distributori delle richieste di ammissione al regime di compensazione.

In merito alla verifica su codice fiscale del cliente e tipologia di appartenenza del PDR, Anigas ritiene importante evidenziare che ad oggi i distributori non dispongono nei propri archivi delle informazioni necessarie per effettuare tali controlli. Allo stato attuale la regolazione prevede già che tali informazioni debbano essere trasmesse dal venditore al distributore secondo tempistiche che però non sono coerenti con quelle previste per l'erogazione del bonus (almeno nella fase di avvio del sistema).

Ai fini della corretta implementazione del meccanismo di compensazione, Anigas rileva inoltre l'assoluta urgenza di una standardizzazione, attraverso l'azione dell'Autorità, dei flussi di comunicazione tra distributori e venditori con la definizione di modalità e di strumenti uniformi (formato elettronico, tracciato standard, posta elettronica certificata). Ciò tenuto conto, naturalmente, delle attività già gestite da SGATE e che si riferiscono al rapporto tra Ente Locale e impresa di distribuzione. Si ritiene quindi necessario un intervento di standardizzazione delle comunicazioni previste dal comma 7.5 lettera a) e lettera b).

Tale esigenza sorge anche alla luce di alcune specificità che il sistema gas presenta, ben note all'AEEG. In particolare si segnala:

- l'elevata frammentazione del servizio di distribuzione sul territorio nazionale, tale per cui gli esercenti l'attività di vendita si trovano potenzialmente a dover interagire con un elevato numero di distributori locali;
- l'elevate eterogeneità riscontrata nei documenti di fatturazione del distributore, tale per cui le informazioni ivi contenute non sono sempre di immediata fruizione.

Per tali ragioni, qualora i dati relativi alla fatturazione mensile delle componenti compensative fossero contenuti esclusivamente nelle fatture di vettoriamento, si segnala che per le società di vendita sarebbe estremamente critico, sia dal punto di vista operativo che economico, provvedere al trasferimento ai clienti finali delle quote compensative di volta in volta accreditate nelle fatture di vettoriamento.

Si propone quindi, come più dettagliatamente descritto all'interno delle "Osservazioni specifiche" e nel flusso proposto in allegato, un flusso di comunicazione relativo al valore della componente tariffaria compensativa riferita allo specifico punto di riconsegna, espressa in €/PDR per anno.

Con il presente documento Anigas intende proporre alcune soluzioni operative, tra cui una proposta di flusso di comunicazione standard tra distributori e venditori (si riportano all'Allegato 1 una proposta di flusso relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 7.5 e all'Allegato 2 una proposta di flusso relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 13).

Alcuni dei temi sopra trattati sono riportati in dettaglio all'interno delle "Osservazioni specifiche".

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Definizione della data di decorrenza del bonus

Allo stato attuale la data di decorrenza del bonus è definita tenendo conto del momento di trasmissione da parte del Comune al distributore delle informazioni funzionali alla erogazione dello stesso bonus. L'articolo 6.1 prevede precisamente l'applicazione del bonus dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione da parte del Comune.

In conformità alle disposizioni che prevedono la decorrenza del bonus dalla data di trasmissione dell'informazione al distributore, Anigas ritiene opportuno che la data di decorrenza del bonus sia determinata a partire dal momento in cui le richieste di ammissione saranno effettivamente disponibili e quindi acquisibili dai distributori.

Ciò per evitare che in caso di ritardi nella messa a disposizione dei dati per difficoltà nei collegamenti con SGATE, soprattutto in fase di avvio, il distributore si trovi a gestire domande di ammissione al bonus con una data di decorrenza retroattiva.

Inoltre è importante che sia il sistema SGATE e non il distributore ad attribuire la data di decorrenza del bonus, al fine di garantire trasparenza e uniformità di trattamento alle richieste nonché un immediato allineamento tra i dati contenuti in SGATE e quelli contenuti negli archivi dei distributori.

Procedure per la validazione da parte dei distributori delle richieste di bonus

Come previsto all'articolo 5.5, il distributore per poter procedere all'erogazione del bonus deve verificare il rispetto delle seguenti condizioni:

1. corrispondenza del nominativo e del codice fiscale del cliente domestico con le omologhe indicazioni del contratto di fornitura corrispondente al punto di riconsegna per il quale è richiesta la compensazione;
2. appartenenza alla tipologia di uso domestico definita nel TIVG;
3. appartenenza a una delle categorie d'uso riportate nella Tabella 2 in allegato al provvedimento (sia per clienti diretti che per clienti indiretti);
4. alimentazione con gas naturale in caso di impianti condominiali.

Le informazioni riportate ai punti 1 e 2 devono essere comunicate dai venditori ai distributori come previsto dalla procedura di identificazione degli aventi diritto al servizio di tutela riportata all'articolo 2 della delibera ARG/gas 64/09. Considerati i tempi attualmente previsti per la conclusione di tale procedura di acquisizione delle informazioni e del conseguente adeguamento degli archivi da parte dei distributori (vedi il caso di fatturazioni quadrimestrali), Anigas ritiene necessario un intervento da parte dell'Autorità al fine di rendere tali tempistiche coerenti con i tempi di

erogazione del bonus attualmente previsti (1° febbraio per le richieste di ammissione al bonus presentate nel mese di dicembre).

In ogni caso il distributore verifica che il codice fiscale (ove disponibile) dell'intestatario della fornitura, indicato nella richiesta di ammissione, coincida con il codice fiscale dell'intestatario della fornitura risultante dal proprio archivio clienti. Solamente nel caso in cui il codice fiscale dell'archivio risulti mancante o difforme da quello risultante dalla richiesta, il distributore verifica il nominativo dell'intestatario della fornitura. Tale verifica dovrà comunque essere effettuata dal distributore manualmente in quanto tale dato è riportato nei propri archivi come campo di testo. La verifica in quanto manuale rende necessario il differimento delle tempistiche previste dall'articolo 11, comma 6, dell'Allegato A della delibera ARG/gas 88/09.

Standardizzazione dei flussi di comunicazione tra distributori e venditori

In merito alle comunicazioni previste all'articolo 7, comma 7.5, si allega al presente documento un'ipotesi di flusso di comunicazione da implementare con urgenza per limitare le complicazioni operative legate all'applicazione del meccanismo di compensazione.

Procedure di applicazione del bonus da parte delle società di vendita

Con riferimento alle comunicazioni previste dall'articolo 7, comma 7.5, Anigas ritiene, inoltre, opportuno sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti aspetti critici.

- In primo luogo, Anigas ritiene necessario, al fine di uniformare il comportamento degli operatori, che l'AEEG chiarisca se la comunicazione mensile prevista alla lettera a) debba contenere solo le modifiche rispetto a quella precedente o siano da replicare di volta in volta le informazioni contenute in quelle precedenti.
- Inoltre, il comma 7.5 lettera b) punto ii) prevede che il distributore invii una comunicazione in formato elettronico contenente *"l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento"*.
Occorre evidenziare che, in coerenza con quanto previsto nel settore elettrico, è di fondamentale importanza che i distributori forniscano non solo il c.d. *"Codice tipologia agevolazione"* ma anche il preciso valore della componente tariffaria compensativa relativa allo specifico punto di riconsegna, espressa in €/PDR per anno. Ciò in quanto tramite il c.d. *"Codice tipologia agevolazione"* è possibile risalire al valore della componente tariffaria compensativa generica ma non a quello specificatamente relativo al punto di riconsegna del cliente richiedente: a titolo di esempio si consideri che il periodo di validità delle attestazioni ISEE e la data di eventuale attivazione della fornitura sono informazioni non contenute nel flusso del Codice (e nemmeno nelle altre informazioni trasmesse dal distributore al venditore), ma hanno un impatto nella determinazione del valore complessivo della componente compensativa.
- Il comma 7.5 lettera b) punto iii) prevede che la comunicazione indichi *"la data di decorrenza e la data di termine, ove rilevante, del regime di compensazione determinata ai sensi del comma 6.2"*. Anigas chiede conferma all'AEEG che:
 - o come *"data di decorrenza"* debba intendersi la data a partire dalla quale il distributore inizierà ad erogare la componente compensativa (ovvero il primo giorno del secondo mese successivo

a quello in cui il Comune ha trasmesso le informazioni di cui al comma 5.4 della delibera ARG/gas 88/09);

- come “*data di termine*” debba intendersi la data di termine dell’erogazione della compensazione con metodo pro-quota die da parte del distributore, ovvero dopo 12 mesi dalla data di decorrenza, fatti salvi i casi interruzione anticipata della compensazione ai sensi dell’art. 12;
 - come “*data di termine (...) rilevante*” debba intendersi quella relativa ai soli casi di interruzione anticipata della compensazione ai sensi dell’art. 12.
- Come già evidenziato, un altro aspetto da chiarire riguarda il comportamento che dovrebbe adottare una società di vendita o distributrice che sia sprovvista del codice fiscale del cliente finale richiedente. Non è infatti chiaro se tale assenza debba essere equiparata ad una incongruenza del codice trasmesso dal Comune e non rendere quindi possibile l’attivazione della compensazione (si noti che la mancanza del codice fiscale può essere dovuta al mancato invio di tale dato da parte del cliente finale nonostante il dato sia richiesto dal venditore).

In merito alle disposizioni del comma 7.7 si segnala che ciò che è previsto in occasione dello *switch* deve trovare applicazione anche nei casi di volture o nuove attivazioni.

Come evidenziato nelle “Osservazioni generali” Anigas sottolinea la difficoltà legata al rispetto della delibera che prevede il trasferimento nella prima bolletta utile delle quote fatturate dal distributore al venditore, considerata la diversità delle modalità di fatturazione utilizzate dalla distribuzione.

Gestione dei casi di incapienza presenti in bolletta

In merito alle modalità di trasferimento del bonus al cliente domestico diretto, l’articolo 7 (commi dal 7.1 al 7.4) dispone che i venditori:

- limitino l’ammontare della compensazione in ciascun ciclo di fatturazione fino a concorrenza dell’importo complessivo oggetto di fatturazione;
- eroghino nelle fatturazioni successive gli importi eventualmente non erogati in un unico ciclo di fatturazione;
- eroghino le compensazioni eventualmente non ancora erogate con l’ultima fatturazione di competenza del periodo di vigenza (12 mesi a decorrere dal mese di prima applicazione della componente compensativa nella fattura del servizio di vettoriamento).

Anigas ritiene che l’erogazione del bonus all’interno del periodo di vigenza possa coincidere con la fatturazione dello stesso anche in una bolletta che non ha capienza e, in questo caso, con il riporto del credito residuo sulle bollette successive fino ad esaurimento dello stesso.

Si richiede quindi all’AEEG di confermare che per “*erogazione*” del bonus possa intendersi l’inserimento in fattura della decurtazione relativa alla componente compensativa; in caso di incapienza della bolletta, la successiva evidenzierà un credito a favore del cliente.

Anigas ritiene che tale interpretazione rispetti sostanzialmente lo spirito della delibera, riuscendo anche a collegare, seppure indirettamente, la concreta fruizione del bonus da parte del cliente ai suoi consumi di gas.

Criteria di accreditamento del bonus in fattura

Tenuto conto che l'articolo 15 dell'Allegato A della delibera ARG/gas 88/09 prevede la corresponsione della compensazione rispetto ai giorni considerati in fattura ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa, Anigas ritiene che l'accredito in fattura del bonus debba avvenire sulla base del criterio della competenza consumi.

Obblighi di comunicazione verso l'Autorità

Si ricorda inoltre che il comma 21.2 dispone che l'impresa di vendita comunichi, entro il 31 marzo d'ogni anno:

- il programma di trasferimento degli eventuali scostamenti tra quanto fatturato dal distributore e quanto accreditato al cliente;
- l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice;
- l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici.

Con riferimento a quanto detto in precedenza, Anigas ritiene in primo luogo che le società di vendita debbano interpretare come "*compensazioni trasferite*" tutto ciò che è stato fatturato al cliente finale.

In secondo luogo Anigas ritiene che il citato "*programma di trasferimento degli scostamenti*" da trasmettere all'AEEG possa consistere solo in una data di massima entro cui la società di vendita si impegna a fatturare al cliente la rimanente parte del bonus annuale. E', infatti, prevedibile che gli scostamenti tra quanto fatturato dal distributore e quanto girato al cliente finale non siano "*eventuali*", come ipotizzato in delibera, ma "*certi*" (i distributori fatturano mensilmente mentre per la maggior parte dei clienti domestici la fatturazione è quadrimestrale) e sarebbe assai oneroso simulare entità e tempi di rientro per ogni punto di riconsegna. Ciò in quanto:

- come detto, risulta estremamente critico per le società di vendita, in assenza di specifiche comunicazioni *ad hoc*, controllare quanto è stato accreditato dalle società di distribuzione tramite le fatture di vettoriamento;
- le frequenze di fatturazione delle società di vendita sono differenziate da quelle delle società di distribuzione.

Anche su questo aspetto Anigas richiede un intervento chiarificatore da parte dell'Autorità, per uniformare il comportamento degli operatori.

Gestione delle variazioni delle condizioni funzionali all'ammissione alla compensazione

Si sottolinea la necessità di definire in modo puntuale la gestione dei cambi di residenza. A tal proposito Anigas ritiene che il sistema più efficiente ed efficace sia lo scambio di informazioni tra Comuni tramite SGATE, in modo che il nuovo Comune di residenza possa fornire tutte le informazioni necessarie per la continuazione dell'erogazione del bonus (come ad esempio data inizio residenza, validità della certificazione ISEE).

Con l'occasione si segnala anche la necessità che venga chiarita la modalità di gestione dei casi relativi a variazioni del misuratore con modifica del calibro consentito per l'agevolazione.

Procedure di controllo

In merito alle procedure di controllo che le imprese distributrici e i venditori sono tenuti ad effettuare per verificare la veridicità delle informazioni fornite dal cliente domestico beneficiario della compensazione (art. 13), Anigas evidenzia le seguenti criticità.

- All'art. 13.2 viene indicato che, nel caso il venditore non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dal distributore con le informazioni del contratto di fornitura, non procede al trasferimento e comunica al cliente domestico la non ammissione alla compensazione. In merito a tale comunicazione si evidenzia che se le informazioni date dal distributore non coincidono con quelle del venditore, si rischia di informare della mancata applicazione del bonus un cliente che forse non corrisponde a quello che lo ha richiesto.
- In merito alla restituzione alla Cassa, da parte del cliente finale, delle somme indebitamente percepite ed in merito all'attivazione delle procedure per la morosità in caso di mancata restituzione di tali somme, previste ai punti 13.5 e 13.6, si evidenzia la necessità di indicare i soggetti ai quali la Cassa richiederà tali attività e con quali metodi, considerato che la Cassa non ha rapporti diretti con i venditori ma che la gestione della morosità è attività dei venditori stessi.

ALLEGATO 1

SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO COMUNICAZIONI BONUS GAS DA DISTRIBUTORI A VENDITORI

1. FILE ELETTRONICO

a. *Quantità:*

a.1 un file per i punti di riconsegna per ciascun mese per ciascun esercente la vendita, ai fini della comunicazione di cui al comma 7.5 lettera a) dell'Allegato A alla delibera ARG/Gas 88/09, avente titolo:

- “<P.IVA Impresa di distribuzione>_<P.IVA Esercente la Vendita>_<mmaa >_<**ammessirigettati**>”;

a.2 un file per i punti di riconsegna in occasione della prima comunicazione al venditore della ammissione alla compensazione ed in caso di modifica dei dati in esso contenuti, per la comunicazione di cui al comma 7.5 lettera b) dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 88/09, avente titolo:

- “<P.IVA Impresa di distribuzione>_<P.IVA Esercente la Vendita>_<mmaa >_<**informazioni sui pdr ammessi**>”.

b. *Formato:* CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi “punto e virgola”.

2. TRASFERIMENTO

Via Posta Elettronica Certificata (PEC) con oggetto uguale al titolo dei due file:

- a.1 “<P.IVA Impresa di distribuzione>_< P.IVA Esercente la Vendita>_<mmaa >_<**ammessirigettati**>”;
- “<P.IVA Impresa di distribuzione>_< P.IVA Esercente la Vendita>_<mmaa >_<**informazioni sui pdr ammessi**>”.

3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA PRIMA RIGA DI INTESTAZIONE DI CIASCUN FILE

- Partita IVA Impresa di distribuzione:* Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file).
- Destinatario:* Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file).
- Mese di competenza:* mese rilevante ai fini delle informazioni comunicate (il medesimo riportato nel titolo del file) rappresentato come: mmaa.

CONTENUTO FILE “AMMESSI/RIGETTATI”

- Intestazione:* 2 righe.
- Struttura e Informazioni:* ogni riga successiva alle prime due di intestazione può contenere un record i cui contenuti informativi e la struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL FILE “AMMESSI/RIGETTATI” (colonne 2° riga intestazione):

- PDR ammessi:* codice PDR assegnato al punto di riconsegna ammesso.
- PDR rigettati:* codice PDR assegnato al punto di riconsegna rigettato.

CONTENUTO FILE “INFORMAZIONI SUI PDR AMMESSI”

- a. *Intestazione*: 2 righe.
- b. *Struttura*: ogni riga del file successiva alle prime 2 di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di riconsegna.
- c. *Informazioni*: ogni punto di riconsegna è descritto da un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione.

6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL FILE “INFORMAZIONI SUI PDR AMMESSI” (colonne 2° riga intestazione):

- a. *PDR ammesso*: codice PDR assegnato al punto di riconsegna ammesso.
- b. *C.F. richiedente*: codice fiscale del cliente richiedente e intestatario del contratto di fornitura.
- c. *Entità compensazione*: importo specifico in € che la società di distribuzione verserà a partire dalla data di decorrenza della compensazione con metodo pro-quota die.
- d. *Codice GUJZM*: codice alfanumerico definito dalla tabella 3 ex delibera ARG/gas 88/09 e relativo al PDR.
- e. *Data di decorrenza*: data (“01mmaa”) dal quale il distributore inizierà ad erogare la componente compensativa (primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Comune ha trasmesso le informazioni di cui al comma 5.4 della delibera ARG/gas 88/09).
- f. *Data di termine* (solo se diversa da data di decorrenza più di 12 mesi): data (“01mmaa”) corrispondente al giorno in cui sarà esaurita da parte del distributore l'erogazione della compensazione con metodo pro-quota die.
- g. *Mese di rinnovo*: data (“01mmaa”) entro cui il cliente finale deve richiedere il rinnovo della compensazione (mese n-1, con n = ultimo mese di vigenza del diritto alla compensazione).

ALLEGATO 2

SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO COMUNICAZIONI BONUS GAS DA DISTRIBUTORI A VENDITORI EX ARTICOLO 13

1. FILE ELETTRONICO

- a. *Quantità*: un unico file per ciascun distributore da inviare una tantum in occasione del verificarsi di una mancata coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici riguardanti il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di riconsegna con riferimento ad uno specifico codice fiscale, avente titolo:
 - “<P.IVA Esercente la Vendita>_<P.IVA Impresa di distribuzione>_pdrnonammessi>”;
- b. *Formato*: CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi “punto e virgola”.

2. TRASFERIMENTO

Via Posta Elettronica Certificata (PEC) con oggetto uguale al titolo del file:

- “<P.IVA Esercente la Vendita>_<P.IVA Impresa di distribuzione>_pdrnonammessi>”;

3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA PRIMA RIGA DI INTESTAZIONE DI CIASCUN FILE

- a. *Partita IVA Impresa di distribuzione*: Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file) esercente la vendita.
- b. *Destinatario*: Partita IVA distributore (il medesimo riportato nel titolo del file).

CONTENUTO FILE “PDRNONAMMESSI”

- a. *Intestazione*: 2 righe.
- b. *Struttura e Informazioni*: ogni riga successiva alle prime due di intestazione può contenere un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione.

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL FILE “AMMESSI/RIGETTATI” (colonne 2° riga intestazione):

- a. *PDR rigettati*: codice PDR assegnato al punto di riconsegna rigettato a causa di non coincidenza codice fiscale con codice PDR.